



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 giugno 2007 (21.06)
(OR. EN)**

10771/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0012 (CNS)**

**AGRIORG 66
AGRIFIN 63**

NOTA

della: Presidenza
alle: delegazioni

n. prop. Com: doc. 5572/07 - COM(2007) 17 defin.

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti
– Compromesso della Presidenza, d'intesa con la Commissione

Si allega per le delegazioni il **testo definitivo di compromesso della Presidenza** (d'intesa con la Commissione) sul quale il Consiglio ha raggiunto un **accordo politico** il 12 giugno 2007.

COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

d'intesa con la Commissione

La proposta della Commissione è approvata nella versione contenuta nel documento 5572/07) - COM(2007) 17 defin., modificato dal doc. 10333/07, e con le seguenti modifiche ¹

1. PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI

Per consentire alle organizzazioni di produttori (OP) una maggiore flessibilità per la prevenzione e la gestione delle crisi, è aggiunta la seguente disposizione:

Le OP possono superare il limite del 4,1% del valore della produzione commercializzata, fino a un limite del 4,6%, purché la quota al di sopra del 4,1% sia utilizzata solo per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

2. PAGAMENTO TRANSITORIO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE

Al fine di assicurare un'ordinata transizione verso il completo disaccoppiamento del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico e del regime di pagamento unico per superficie, gli Stati membri potranno applicare, secondo le seguenti modalità, pagamenti transitori per i prodotti destinati alla trasformazione:

- per i pomodori: per un periodo transitorio massimo di quattro anni fino al 31 dicembre 2011, purché la proporzione del pagamento mantenuta accoppiata non superi il 50% della corrispondente componente del massimale nazionale;

¹ Si presume che in questa fase tutte le delegazioni abbiano una **riserva linguistica** sul testo.

- per le coltivazioni diverse da quelle annuali: per un periodo transitorio massimo di cinque anni fino al 31 dicembre 2012, purché successivamente al 31 dicembre 2010 la proporzione del pagamento mantenuta accoppiata non superi il 75% della corrispondente componente del massimale nazionale nel 2011 e nel 2012.

Il pagamento transitorio sarà basato sui seguenti criteri:

- entro il 1° novembre 2007 gli Stati membri decideranno a quali settori o prodotti si applicherà il pagamento transitorio e quale sarà la percentuale della corrispondente componente del massimale nazionale presa in considerazione;
- il pagamento per gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione sarà un pagamento per superficie da versare per gli ettari usati nel quadro di un contratto di trasformazione; gli Stati membri potranno stabilire condizioni supplementari, per esempio che il pagamento transitorio sarà versato solo a membri di un'OP;
- gli Stati membri decideranno l'ammontare per ettaro e dovranno adeguare i pagamenti per rispettare il massimale in bilancio;
- qualora gli Stati membri si avvalgano delle presenti disposizioni transitorie, i requisiti di qualità minima per i prodotti finiti, quali attualmente previsti in base al regime di aiuto alla trasformazione, sono mantenuti durante il periodo transitorio.

3. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SUL PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DI FRUTTA ALLA SCUOLA

"Considerato l'impressionante aumento dell'obesità tra i ragazzi in età scolastica, evidenziato nel libro bianco recentemente pubblicato dalla Commissione con il titolo "Una strategia per l'Europa sui problemi sanitari legati alla nutrizione, al sovrappeso e all'obesità", il Consiglio invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta volta a introdurre un programma di distribuzione di frutta alla scuola, sulla base di una valutazione d'impatto dei benefici, della fattibilità e dei costi amministrativi insiti."

4. PATATE

a) Aiuti di Stato

Gli Stati membri che attualmente applicano aiuti di Stato nel settore delle patate possono continuare a farlo per un periodo transitorio di quattro anni fino al 31 dicembre 2011.

b) Norme di commercializzazione

Le patate (codici NC 0701 90 50 e 0701 90 90) sono soppresse nell'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

5. AGRICOLTURA BIOLOGICA E ESTENSIONE DELLE REGOLE (ARTICOLO 13)

Il testo del doc. 10333/07 che riguarda l'articolo 13 è modificato come segue:

Paragrafo 3:

"Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50% dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60% del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo 5, nel calcolo di tali percentuali non si tiene conto dei produttori o della produzione di prodotti biologici che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2092/91."

Il paragrafo 4, lettera b bis) è soppresso.

Paragrafo 5:

"Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91, salvo qualora tale estensione sia approvata da almeno il 50% dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori e quest'ultima totalizzi almeno il 60% della produzione biologica di detta circoscrizione."

6. REGIME DI PAGAMENTO UNICO: MANCATA ATTIVAZIONE DEI DIRITTI NEL 2007

I coltivatori di ortofrutticoli e di patate non dovrebbero perdere i diritti ai sensi del regime di pagamento unico nel 2007 in conseguenza delle norme che disciplinano l'ammissibilità dei terreni. Gli articoli 42 e 45 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sui regimi di sostegno diretto saranno modificati per tener conto di questo problema specifico.

7. REGIME DI PAGAMENTO UNICO: RISERVA NAZIONALE

Gli importi che restano nella riserva nazionale prima dell'attuazione della riforma possono essere assegnati, a norma delle disposizioni del Consiglio vigenti, a singoli agricoltori che producono patate di conservazione. Qualora uno Stato membro applichi il regime a livello regionale, lo stesso può applicarsi per ciascun elemento regionale della riserva nazionale².

8. REGIME DI PAGAMENTO UNICO: ALBERI DA FRUTTA

Gli Stati membri possono decidere di attribuire i diritti ai pagamenti in rapporto alle zone storiche a frutteto. Poiché i dati su tali zone a frutteto potrebbero non essere ancora disponibili, la Commissione prevedrà, nelle modalità di applicazione, che gli Stati membri possano utilizzare dati che saranno forniti dagli agricoltori nel quadro dell'applicazione unica del 2008.

9. REGIME DI PAGAMENTO UNICO: VIVAI

I vivai diventeranno ammissibili al regime di pagamento unico.

² V. allegato I per la spiegazione della procedura da seguire.

10. REGIME DI PAGAMENTO UNICO: INTEGRAZIONE A LIVELLO REGIONALE

Le vigenti disposizioni del Consiglio che disciplinano il regime di pagamento unico prevedono che gli Stati membri che applicano tale regime a livello regionale possono stabilire le regole per integrarvi gli ortofrutticoli, compresa l'applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 a livello regionale e nell'ambito dei massimali regionali.

11. REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE: PAGAMENTO SEPARATO PER GLI ORTOFRUTTICOLI

I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie potranno introdurre un pagamento separato e disaccoppiato per gli ortofrutticoli per i produttori storici di ortofrutticoli, secondo gli stessi principi del pagamento separato per lo zucchero. Entro il 1° novembre 2007, tali Stati membri dovranno decidere l'importo in bilancio da dedurre dalla base del regime di pagamento unico per superficie e i criteri obiettivi e non discriminatori utilizzati per l'assegnazione del pagamento separato ai produttori storici di ortofrutticoli.

12. AIUTO DI STATO UNA TANTUM PER IL SETTORE DEI POMODORI TRASFORMATI

La Spagna e l'Italia sono autorizzate, nella campagna di commercializzazione 2007/2008, a concedere un aiuto nazionale una tantum di 15 milioni di EUR per sostenere l'adeguamento del settore dei pomodori trasformati alla nuova normativa.

13. AZIONI AMBIENTALI

Nell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b), la percentuale "20%" è sostituita con "10%".

Nell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, il riferimento a "tutti i produttori membri di un'organizzazione di produttori" è sostituito con "almeno l'80% dei produttori membri di un'organizzazione di produttori".

Negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° gennaio 2007, l'articolo 8, paragrafo 3 si applica solo al termine del periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010.

Dichiarazione della Commissione:

"Le azioni ambientali di cui all'articolo 8, paragrafo 3 sono volte ad affrontare problematiche ambientali connesse non solo con la produzione di ortofruttili, ma anche con il loro trasporto e la loro commercializzazione, e in particolare problematiche quali le emissioni di gas a effetto serra, la qualità dell'aria, l'inquinamento del suolo e delle acque e la riduzione dei rifiuti di imballaggi."

14. COMMERCIO CON I PAESI TERZI

La coerenza tra le parti del testo legislativo sul commercio con i paesi terzi risultante dal presente accordo politico e il testo legislativo equivalente risultante dal previsto accordo politico sull'OCM unica sarà assicurata dagli organi preparatori del Consiglio.

15. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE SULLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

a) Prodotti freschi

"La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, esaminerà la definizione della qualità sana, leale e mercantile per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, un'eventuale riduzione dell'elenco dei prodotti soggetti alle norme di commercializzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e la razionalizzazione delle operazioni di controllo."

b) Prodotti trasformati

"La Commissione può prendere in considerazione caso per caso la fissazione di norme di commercializzazione per i prodotti trasformati, a richiesta dell'industria e/o degli Stati membri."

16. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLO SVILUPPO RURALE E SUI PROGRAMMI OPERATIVI

La Commissione intende includere, tra le modalità di applicazione connesse alla riforma del settore degli ortofrutticoli, disposizioni specifiche relative alla coesistenza di azioni attuate in base ai programmi operativi e di misure attuate in base ai programmi di sviluppo rurale.

Tali disposizioni saranno simili a quelle dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, che recitano:

"6. Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2."

"2. Qualora il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sia concesso eccezionalmente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 dello stesso regolamento, per misure rientranti nel campo di applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché un beneficiario non possa ricevere, per una determinata operazione, aiuti da più di un regime."

A tale scopo, gli Stati membri che inseriscono simili eccezioni nei loro programmi di sviluppo rurale devono specificare, negli stessi programmi, i criteri e le disposizioni amministrative che intendono applicare ai regimi di sostegno in questione."

17. ASSISTENZA FINANZIARIA NAZIONALE

Nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, il riferimento al "50% dei contributi finanziari" è sostituito con "fino all'80% dei contributi finanziari".

18. REGIME DI PAGAMENTO UNICO: PERIODO TRANSITORIO FACOLTATIVO PER IL RINVIO DELL'INTEGRAZIONE DEGLI ORTOFRUTTICOLI E DELLE PATATE DI CONSERVAZIONE

Gli Stati membri potranno decidere, entro il 1° novembre 2007, a livello dei prodotti e, se del caso, a livello regionale, di mantenere le attuali norme del regime di pagamento unico che disciplinano l'ammissibilità per l'attivazione dei diritti all'aiuto e/o la non distribuzione di tali diritti agli ortofrutticoli e alle patate di conservazione durante un periodo transitorio di tre anni che scade il 31 dicembre 2010.

19. REGIME DI PAGAMENTO UNICO: MASSIMALE nazionale della Grecia

Per escludere il raccolto delle pesche del 2004, eccezionalmente modesto a causa del maltempo, tale anno viene eliminato dal calcolo dell'importo di riferimento. Ciò risulta in un aumento da 186.467 a 189.567 milioni di EUR (+ 3.1 milioni di EUR) della componente ortofrutticola dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 relativo ai regimi di sostegno diretto.

20. AIUTI DI STATO: GESTIONE DELLE CRISI AL DI FUORI DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (OP)

Gli aiuti di Stato sono concessi alle seguenti condizioni:

- proroga delle misure di gestione delle crisi a beneficio dei non membri che concludono un contratto con una OP;
- finanziamento mediante aiuti di Stato, qualora la compensazione per i non membri delle OP non rappresenti più del 75% del sostegno comunitario ricevuto dai membri. Lo Stato membro avrà la possibilità di fissare i propri criteri di limitazione del bilancio;
- limitazione a 3 anni. Entro la fine del periodo, gli Stati membri che si avvalgono della presente disposizione presenteranno una relazione sull'efficacia e l'efficienza della misura, analizzando in particolare quanto essa abbia sostenuto l'organizzazione del settore. La Commissione valuterà quindi l'opportunità di avanzare eventuali proposte.

21. PAGAMENTI PER I FRUTTI ROSSI

Sarà introdotto un pagamento diretto transitorio finanziato dal bilancio comunitario per un periodo di 5 anni fino al 31 dicembre 2012 per i lamponi e le fragole destinati alla trasformazione.

Il pagamento finanziato dal bilancio comunitario non è superiore a 230 EUR/ha. Gli Stati membri possono procedere ad un pagamento complementare nazionale. In tal caso, l'importo totale non supera i 400 EUR/ha.

Il pagamento è limitato a una superficie massima garantita di 52 700 ha nella Comunità ripartito come segue:³

Stato membro	Superficie (ettari)
Bulgaria	2 400
Hungary	1 700
Polonia	48 000
Lituania	600
Totale	52 700

22. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLE DELEGHE DI ATTIVITÀ DALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (OP) ALLE ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (AOP)

"Nel quadro delle modalità di applicazione la Commissione chiarirà la redazione dell'articolo 5 precisando che, ove il regolamento del Consiglio indichi che le AOP possono svolgere tutte le attività di un'organizzazione di produttori, ciò include anche il caso in cui la commercializzazione dei prodotti continui a essere effettuata dalle OP membri".

³ La Commissione si è dichiarata disposta a esaminare l'eventuale ammissibilità della Lettonia sulla base di dati obiettivi.

23. SOPPRESSIONE DEL LIMITE DEL 20% DEI PROGRAMMI OPERATIVI PER I PRESTITI CONCESSI PER LA GESTIONE DELLE CRISI

Sarà soppresso il limite del 20 % delle spese nel quadro del programma operativo applicato ai prestiti concessi per la prevenzione e la gestione delle crisi. Tali prestiti saranno trattati come tutte le altre spese effettuate nel quadro della prevenzione e della gestione delle crisi e saranno pertanto soggetti al limite di un terzo delle spese del programma operativo.

24. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLE QUESTIONI FITOSANITARIE

Se del caso, la Commissione continuerà ad adottare le misure necessarie per soddisfare i requisiti in materia fitosanitaria definiti nella direttiva 2000/29/CE riguardo alle importazioni dai paesi terzi. La Commissione continuerà anche ad assicurare che tali requisiti e controlli garantiscano un livello di protezione fitosanitaria adeguato per i prodotti ortofrutticoli della CE, mediante l'applicazione di misure fitosanitarie basate su norme fitosanitarie internazionali, utilizzate nel commercio internazionale al fine di garantire l'assenza di organismi nocivi nelle spedizioni internazionali.

La Commissione continuerà inoltre a prestare attenzione alla realizzazione di ispezioni comunitarie nei paesi terzi le cui esportazioni rappresentano un notevole rischio fitosanitario per le colture comunitarie.

25. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA PROPOSTA DELLA SPAGNA RELATIVA A UN'"ASSICURAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE E PREVENZIONE DELLE CRISI"

"La Commissione dichiara che la proposta della Spagna relativa a un'assicurazione in materia di gestione e prevenzione delle crisi merita un esame più approfondito. La proposta solleva tuttavia questioni di carattere orizzontale che richiedono un'analisi di fondo. La Commissione intende pertanto trattare la questione nel quadro del prossimo "controllo dello stato di salute".

26. ZAFFERANO

Lo zafferano (codice NC ex 0910) è incluso nell'OCM degli ortofrutticoli.

27. PROMOZIONE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

La modifica dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2826/2000 sarà redatta come segue:

"Per quanto riguarda la promozione degli ortofrutticoli freschi si attribuirà speciale importanza alla promozione mirata ai bambini negli istituti di istruzione".

28. PRIMO PROGRAMMA OPERATIVO PER FUSIONI DI OP O ASSOCIAZIONI DI OP

Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3, lettere e) e f) possono riguardare anche programmi operativi presentati nel 2007 ma non ancora approvati.

29. GRUPPI DI PRODUTTORI - AIUTO ALL'AVVIAMENTO: ARTICOLO 6, PARAGRAFO 5

La Commissione dichiara che, nel quadro delle modalità di applicazione, la Comunità manterrà l'attuale tasso di cofinanziamento di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1943/2003.

DOCUMENTO INFORMALE

preparato dai servizi della Commissione

sull'impiego degli importi che rimangono nella riserva nazionale

prima dell'integrazione del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico

- **Fase 1:** gli Stati membri fissano l'obiettivo e i criteri non discriminatori di cui al punto M dell'allegato VII.
- **Fase 2:** gli Stati membri fissano gli importi da assegnare ai singoli agricoltori in base ai criteri fissati nella fase 1.
- **Fase 3:** gli Stati membri applicano l'articolo 41:
 - 3a:** gli Stati membri SOMMANO il valore di tutti i diritti assegnati agli agricoltori prima della riforma del settore degli ortofrutticoli e il valore di tutti gli importi fissati nella fase 2;
 - 3b:** gli Stati membri raffrontano la somma di cui al punto 3a con il massimale nazionale di cui all'allegato VIII o VIII bis modificata nel quadro della riforma del settore degli ortofrutticoli;
 - 3c: 2 casi:**
 - se la somma di cui al punto 3a è inferiore alla soglia nazionale gli Stati membri continuano il processo con la fase 4;
 - se la somma di cui al punto 3a è superiore al massimale nazionale gli Stati membri applicano l'articolo 41, paragrafo 2 : tutti gli importi (sia i nuovi da assegnare sia i vecchi già assegnati) sono proporzionalmente ridotti prima di passare alla fase 4.
- **Fase 4 : nuova riserva nazionale.** Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1 i nuovi importi di riferimento in relazione agli ortofrutticoli sono ridotti della stessa percentuale di riduzione utilizzata durante il primo anno di attuazione del regime di pagamento unico per la costituzione iniziale della riserva nazionale. Gli importi corrispondenti a tale riduzione e, nel primo caso della fase 3c, gli importi che si trovavano nella riserva nazionale prima della riforma e che non sono stati assegnati nel quadro della procedura summenzionata costituiscono la nuova riserva nazionale.

In esito a tale procedura gli importi che rimangono nella riserva nazionale prima della riforma possono essere impiegati per assegnare diritti di pagamento ai produttori storici di ortofrutticoli, anche nel caso specifico di Stati membri che si avvalgono di un modello regionale o ibrido di disaccoppiamento e sono disposti ad assegnare diritti di pagamento in relazione a superfici storiche coltivate a frutteto. I diritti di pagamento assegnati secondo la procedura summenzionata sono diritti normali, vale a dire diritti che provengono dal massimale nazionale; pertanto non si applicano gli obblighi specifici che si applicano a diritti assegnati in base alla riserva nazionale.

Dichiarazione della delegazione austriaca, sostenuta dalla delegazione belga

L'Austria mantiene la sua opposizione all'introduzione di diritti di pagamento per gli ortofrutticoli e le patate destinati al consumo umano. Principalmente, la possibilità di attivare diritti di pagamento per ortofrutticoli e patate destinati al consumo umano è contraria alle decisioni adottate nel quadro della riforma della PAC del 2003 e comporta distorsioni di concorrenza.

In base al proposto compromesso per la riforma dell'organizzazione di mercato degli ortofrutticoli, ai massimali di bilancio e alle disponibilità limitate della riserva nazionale, risulta l'intenzione di attivare i diritti di pagamento per ortofrutticoli e patate destinati al consumo umano a decorrere dal 2010 al più presto. Si esorta pertanto la Commissione europea a studiare, nel contesto del "controllo dello stato di salute", una soluzione appropriata che tenga conto soprattutto dei necessari aspetti finanziari.
